

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Silverio Ubodi



Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Deodato

Francesco Deodato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, L. n. 69/2009) il giorno 17/03/25 e per la durata 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000.

Li 17/03/25



L'impiegato addetto
Antonella Speranzini
Antonella Speranzini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è esecutiva :

[x] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza comunale, il 17/03/25



Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Deodato
Francesco Deodato

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 4 del 24/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019.

L'anno **2025**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore 17.15, presso la sala delle adunanze Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.
All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Ubodi Silverio	X	
Pascasi Andrea	X	
Salvatori Davide		X
Ubodi Marco	X	
Dell'Uomo Luca		X
Giorgi Stefano	X	
Lanzi Gabriele	X	
Massimiani Luca	X	
De Marchis Anna Maria Tommasina	X	
De Marchis Sergio Paolo		X
Peloso Daniele	X	
Assegnati n. 11	Presenti n. 8	
In carica n. 11	Assenti n. 3	

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il **Sindaco Sig. Silverio Ubodi**.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il **Segretario Comunale Dott. Francesco Deodato**.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra il IV punto iscritto all'ordine del giorno. La relazione verte anche il V punto iscritto all'ordine del giorno. Entrambi gli argomenti ineriscono a schemi di regolamenti che sono stati esaminati preliminarmente in commissione consiliare appositamente riunita. Non ci sono altri interventi. Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 15ter del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58, rubricato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", stabilisce che: *"Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti"*;

Considerato che l'introduzione della disposizione antielusiva contenuta nell'art. 15ter del DL n. 34/2019:

- ha inteso fornire una base legislativa a tutti quegli Enti che ritengono di adottare misure preventive tendenti a stimolare il pagamento dei tributi locali, da parte degli esercenti attività commerciali o produttive, problema sempre più sentito a livello nazionale, consentendo agli Enti di non rilasciare, rinnovare o addirittura di revocare le licenze, autorizzazioni, concessioni concernenti attività commerciali o produttive;

- ha un duplice scopo: persuasivo della regolarizzazione della propria posizione e dissuasivo dalla condotta irregolare;

- introduce una mera facoltà per l'Ente, esercitabile tramite l'approvazione di apposito regolamento, non avente natura tributaria, bensì disciplinante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni/concessioni o verifica delle scia;

Dato atto che il contrasto all'evasione fiscale e il recupero delle somme dovute, sono obiettivi che l'Ente deve perseguire con la massima costanza;

Ritenuto pertanto utile ed opportuno aderire alla possibilità offerta dalla norma summenzionata, di procedere all'approvazione di specifico regolamento disciplinante la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, da parte dei soggetti richiedenti al fine di migliorare l'efficacia delle azioni volte al recupero dell'evasione ed alla riscossione dei crediti tributari;

Vista la proposta di regolamento predisposto dall'Area Finanziaria Ufficio Tributi in collaborazione con il SUAP, disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, il regolamento proposto:

- prevede, in sede di prima applicazione, la verifica delle morosità relative alla Tassa rifiuti (TARI), al previgente Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) nonché all'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), ferma restando la possibilità di estenderne in futuro l'applicazione agli altri tributi, previa modifica regolamentare. Tale scelta è dettata essenzialmente dalle seguenti ragioni:

- la TARI è dovuta da tutti coloro che esercitano un'attività, spesso, i titolari dell'attività non sono proprietari degli immobili nei quali questa viene esercitata e, pertanto, non soggetti passivi IMU;

- la TARI è versata a fronte dell'erogazione di un servizio, di cui peraltro anche i contribuenti morosi hanno già fruito ed il cui costo deve essere integralmente coperto dal suo gettito; maggiore è l'insoluto, maggiori sono i costi da coprire e, conseguentemente le tariffe del tributo, anche per i contribuenti in regola con i pagamenti;

- essendo un'entrata accertata per competenza a seguito dell'emissione di liste di carico, la TARI è l'entrata tributaria con i maggiori residui attivi;

- disciplina l'interlocuzione fra tutti gli Uffici comunali coinvolti ed eventuali soggetti esterni affidatari della gestione di un tributo, con particolare attenzione alle tempistiche, demandando a successive intese fra tutti gli uffici/soggetti coinvolti, la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni;

- prevede che vi debba essere un collegamento diretto tra l'irregolarità tributaria rilevata e le attività svolte, escludendo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, eventuali inadempimenti o irregolarità riferiti all'utenza domestica di un soggetto esercente l'attività interessata;

- prevede la verifica altresì delle morosità pregresse, atteso che:

- la sua applicazione è limitata alla TARI, il cui gettito garantisce la copertura dei costi del servizio, di cui peraltro anche i contribuenti morosi hanno già fruito;

- la morosità dei contribuenti incide sui costi e, conseguentemente, sulle tariffe di tutti i contribuenti, anche quelli che assolvono regolarmente all'obbligazione tributaria; a parità degli altri costi, riducendo la morosità, si riducono in prospettiva anche i costi copribili con la Tassa e, conseguentemente, le sue tariffe;

- persegue altresì l'obiettivo di riduzione dei residui, sollecitato anche dalla Corte dei Conti, con conseguente riduzione delle risorse da destinare al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

prevede che l'irregolarità tributaria:

- debba essere stata contestata con atto accertativo debitamente notificato, definitivo, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale;

- debba essere superiore a 500,00 €, ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori, non rilevando importi complessivamente inferiori;

- non si realizzi qualora l'interessato sia stato ammesso ad eventuali piani di rateizzazione in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, ove consentito, e provveda al regolare assolvimento dei relativi obblighi di versamento;

• disciplina le diverse procedure che devono essere seguite dagli uffici in caso di "irregolarità tributaria" rilevata ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza, autorizzazione, concessione, verifica scia, ovvero in caso di permanenza in esercizio dell'attività;

• al fine di garantire un'applicazione graduale del regolamento, di avviare una adeguata campagna informativa, di consentire ai contribuenti un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti ed ai vari uffici/soggetti interessati di concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, viene previsto che:

- per quanto attiene il rilascio od il rinnovo di autorizzazioni/concessioni o la verifica di scia o altre comunicazioni, il medesimo entri in vigore a far data dal 1 luglio 2024 e sarà applicabile ai soggetti interessati che alla predetta data dovessero avere pendente un'irregolarità tributaria, ovvero che si dovesse successivamente realizzare;

- per quanto attiene le disposizioni disciplinanti gli effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio, il medesimo entri in vigore dal 01 gennaio 2025;

- prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti procedimenti:

a) occupazione di suolo pubblico ed installazione o esposizione di impianti o altri mezzi pubblicitari, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

b) le autorizzazioni o concessioni di commercio su area pubblica, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n.267, in particolar modo l'art. 42, disciplinante le competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplinante la potestà regolamentare del Comuni nell'ambito delle proprie entrate;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, come da verbale in atti n. 8 del 22.03.2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. Di approvare il "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019" composto da n. 8 Articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di stabilire che il predetto regolamento entri in vigore a far data dal 01 gennaio 2025 e che, al fine di consentire un'adeguata campagna informativa ed un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti, le disposizioni contenute nell'art. 5, disciplinante gli effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio, si applichino a decorrere dal 01 gennaio 2025

4. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;


Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;

- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.



Comune di Torre Cajetani

Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL
CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER
DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34
COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI) -
INDICE**

Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione del regolamento	
Art. 2	Definizione di irregolarità tributaria	
Art. 3	Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria	
Art. 4	Effetti dell'irregolarità tributaria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori	
Art. 5	Effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio	
Art. 6	Collaborazione tra i Servizi nell'applicazione del presente Regolamento	
Art. 7	Entrata in vigore	
Art. 8	Disposizioni finali	

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a contrastare l'evasione ed elusione del pagamento dei tributi comunali, in attuazione dell'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58.
2. Per tributi locali s'intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva ed i relativi poteri gestori siano attribuiti per legge al Comune (IMU, TASI, TARES, TARI, TOSAP, ICP, DPA, ecc.). L'ambito di applicazione del presente regolamento si estende anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione ad altri enti o concessionari, pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate non aventi natura tributaria e le entrate o addizionali, ancorché tributarie, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la relativa gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'ente o il soggetto concessionario coopererà con gli uffici comunali per dare completa attuazione al presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione e fino a diverso pronunciamento in merito, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano esclusivamente alla Tassa Rifiuti (TARI), al previgente Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e all'Imposta Municipale Unica (I.M.U.).
6. Sono fatte salve le disposizioni o procedure previste in analoghi settori, relative alle conseguenze amministrative per l'irregolarità tributaria e disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o comunale (quali, ad esempio, le disposizioni sulla regolarità contributiva - DURC).

Articolo 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituisce condizione di irregolarità tributaria locale la posizione del soggetto che abbia un debito tributario verso il Comune di Torre Cajetani derivante dall'applicazione dei tributi indicati nell'art. 1 (a seguito di omessa/infedele denuncia o parziale/mancato versamento), accertato in via definitiva, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva.
2. L'irregolarità rileva in caso di debito complessivo superiore ad euro 500,00, ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.
3. L'ammissione ad eventuali piani di rateizzazione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ove consentito, e il regolare assolvimento dei relativi obblighi di versamento equivalgono a condizione di regolarità o regolarizzazione.

Articolo 3

Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

1. La verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive, siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo.
2. La verifica è effettuata sia nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, sia nell'ambito dell'attività di controllo

sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie). La verifica è effettuata esclusivamente nei confronti del soggetto istante, non dell'eventuale suo predecessore.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti procedimenti:

a) occupazione di suolo pubblico ed installazione o esposizione di impianti o altri mezzi pubblicitari, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

b) le autorizzazioni o concessioni di commercio su area pubblica, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 4

Effetti dell'irregolarità tributaria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni od altri atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria locale, con riferimento ai tributi indicati nell'articolo 1 ed in capo ai soggetti di cui all'articolo 3. Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, subingresso, variazione, trasferimento ed altre similari istanze. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente, ovvero al Concessionario od al gestore dei tributi evidenziati all'art. 1, l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

L'Ufficio Tributi ovvero il Concessionario o il gestore del tributo deve provvedere a verificare le posizioni richieste nel termine di dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. Per soggetto istante s'intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. Nei casi in cui sia accertata la irregolarità tributaria locale, con riferimento ai tributi evidenziati nell'articolo 1, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, provvede senza indugio a notificare l'avvio del procedimento di diniego, assegnando contestualmente il termine di trenta giorni per fornire la prova dell'eventuale regolarizzazione e/o per produrre memorie o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. I termini del procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma e fino alla scadenza del termine di trenta giorni o a quello inferiore, ove l'interessato presenti integrazioni istruttorie.

4. Laddove l'irregolarità persista, decorso il suddetto termine l'ufficio conclude l'istruttoria senza indugio adottando un provvedimento d'irricevibilità succintamente motivato, facendo riferimento alla sussistenza della situazione di irregolarità tributaria locale.

5. Laddove, invece, l'istante produca la prova dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione, nel termine assegnato, ovvero dimostri l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla normativa.

Articolo 5

Effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio

1. Nel caso di accertata irregolarità tributaria, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento legittimamente l'esercizio dell'attività notifica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, od altro atto similare, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari o per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità.
2. Acquisita la prova dell'eventuale regolarizzazione ovvero dimostra l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio archivia il procedimento di sospensione dell'attività.
3. Se, invece, il predetto termine decorre infruttuosamente, nei 30 giorni successivi, l'ufficio competente notifica il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, entro i successivi 30 giorni, verrà disposta la decadenza/revoca del titolo legittimante l'attività.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti specifici dei tributi oggetto del debito, anche attraverso piani di rateazione ai sensi della vigente normativa. Il mancato pagamento anche solo di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
5. Al fine di consentire un'appropriata campagna informativa ed un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Articolo 6

Collaborazione tra i Servizi nell'applicazione del presente Regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento i Servizi competenti e gli eventuali affidatari della gestione dei tributi interessati procedono a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2025 e sarà applicabile ai soggetti, così come definiti nell'art. 3, che alla predetta data avranno pendente un'irregolarità tributaria come definita ai sensi degli articoli 1 e 2, ovvero che si dovesse successivamente realizzare.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

